



Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Abatzeno Presidente

Dott./ssa G. Pascale Giudice rel.

Dott./ssa E. Tosi Giudice

Premesso:

- che con decreto in data 24.01.13 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Golfmarc s.p.a. in liquidazione il termine di gg 60, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso Golfmarc s.p.a. in liquidazione non ha presentato i suindicati documenti, bensì, unicamente, una “lettera di intenti” da parte di 5 potenziali investitori, che prevede, tra l’altro, in caso di esito positivo delle trattative, l’acquisto del complesso immobiliare e aziendale e del comprensorio golfistico a un prezzo inferiore al valore risultante dalla relazione estimativa commissionata dalla società istante, con l’ulteriore effetto, correttamente rilevato dalla medesima, di comportare la falcidia del credito ipotecario, altrimenti soddisfabile al 100% in base al valore della medesima perizia. L’istante ha, poi, chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito del piano concordatario, significando la necessità di proseguire nelle trattative con i potenziali investitori al fine di ottenere condizioni economiche non solo più favorevoli, ma, soprattutto, idonee ai fini dell’ammissibilità della procedura concorsuale alternativa al fallimento;

Rilevato:

- che contro la società odierna istante pendono 3 istanze di fallimento;
- che il liquidatore della predetta società è stato reso edotto della pendenza di 2 dei 3 procedimenti prefallimentari sin dai primi giorni del mese di gennaio del 2013;
- che all'udienza del 21.1.13 i creditori hanno significato la necessità impellente di provvedere alla manutenzione dei campi da golf per evitare la cancellazione delle iscrizioni da parte dei soci a vantaggio di altri golf club e la società debitrice ha espresso la volontà di provvedere a preservare i beni aziendali (v. verbale di udienza 21.1.13);
- che, tuttavia, nella relazione sull'andamento aziendale del 27.2.13 la società istante non solo non ha affermato di aver posto in essere attività finalizzate alla predetta preservazione, ma ha, al contrario, ammesso le intervenute messa in Cassa Integrazione in deroga dei dipendenti e disattivazione delle utenze di corrente elettrica e di acqua potabile della Club House;
- che con nota depositata il 13.3.13, l'Associazione Circolo Golf Bogogno ha evidenziato la mancata manutenzione dei due percorsi da golf della Golfmarc, paventando il rischio di eccessivo deperimento degli stessi, con conseguente irripetibilità dei crediti;
- che nel successivo ricorso ex art. 161 ult. co. LF la società istante ha esposto i giustificati motivi legittimanti la concessione della richiesta proroga, inerenti, appunto, alla prosecuzione delle trattative con gli investitori reperiti, senza, tuttavia, attestare alcuna immediata prosecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti golfistici, demandata, al contrario, alla successiva eventuale fase di affitto dell'azienda (v. p. 8 ricorso);
- che la prorogabilità del termine indicato dall'art. 161, ult. co. LF è stata fissata, nell'estensione massima, a 60 giorni, così non escludendo un'estensione inferiore, che contemperi le esigenze dell'impresa con quelle del ceto

creditorio, tenuto conto, altresì, della necessità di scongiurare un uso meramente dilatorio dello strumento offerto dal legislatore;

- ritenuto, pertanto, che le ragioni della proroga appaiono accoglibili ma che, nel caso in esame, la proroga medesima non debba superare i 30 giorni al fine di preservare le ragioni dei creditori;

P.Q.M.

Assegna a Golfmarc s.p.a. in liquidazione un ulteriore termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano;

della documentazione prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 161 della L.F.

o, in alternativa, di un accordo ex art. 182*bis* LF

Autorizza

la prosecuzione delle trattative con i potenziali investitori individuati dalla società istante, fermo quanto infra prescritto in merito agli atti di straordinaria amministrazione

Dispone

che il presente decreto sia comunicato alla ricorrente e ai creditori istanti per il fallimento;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;

- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

Dispone


che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 18/3/2013

Il Presidente



TRIBUNALE DI NOVARA
19/03/13
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO

